

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE STACCATA DI PARMA

RELAZIONE DI APERTURA DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2012

1. Secondo un rituale di prammatica, ma anche con la più viva partecipazione, che mi viene dal credere in occasioni come queste d'incontro tra i magistrati e la società civile ed istituzionale, rivolgo a tutti gli intervenuti – Autorità, Rappresentanti delle Istituzioni, Colleghi, Avvocati, gentili Ospiti – il più cordiale benvenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 presso la Sezione staccata di Parma del TAR Emilia-Romagna, che ho l'onore di presiedere.

Nell'apprestarmi a questo importante compito debbo in primo luogo ricordare il dott. Italo Caso che, con capacità di sintesi e di chiarezza, ha celebrato l'inaugurazione dell'anno scorso e, con le sue indubbie doti professionali ha gestito la Presidenza della Sezione nelle more del periodo intercorso tra la nomina del Presidente Michele Perrelli al TAR Basilicata ed il mio arrivo a questa Sezione.

Sia il dott. Italo Caso, sia la dott.ssa Emanuela Loria, altro giudice del Collegio, nello scorso anno, mi hanno consentito (e per questo va a loro il mio ringraziamento) di svolgere in un clima di piena collaborazione ed intesa la nostra attività istituzionale e sono sicuro che tale intesa continuerà, come già emerge dalle prime udienze, con la dott.ssa Laura Marzano e con il dott. Marco Poppi, che hanno preso il loro posto.

Nella mia Relazione mi rifarò, inevitabilmente, ad alcuni passaggi di quella dello scorso anno e forse anche a quelle degli anni precedenti in ossequio alla battuta che Pirandello mette in bocca al suo Enrico IV a metà del secondo atto: “Spunta il giorno. Il tempo è davanti a voi. Un'alba. Questo giorno che ci sta davanti – voi dite – lo faremo noi! – Sì? Voi? E salutatemi tutte le tradizioni! Salutatemi tutti i costumi! Mettetevi a parlare! Ripeterete tutte le parole che si sono sempre dette!”

Tuttavia cercherò di mettere, nei limiti del possibile, qualche annotazione personale a partire da questa citazione letteraria a me particolarmente cara.

Come sapete, lo scopo di questa occasione, oltre a quello di stabilire un nostro più diretto contatto con la società in senso lato, è quello di fornire sia un breve resoconto dell'operato dell'Ufficio nell'anno trascorso, sia un sintetico ragguaglio del contenzioso pendente. Per i profili meramente quantitativi, farò riferimento principalmente alle tabelle allegate in fondo alla relazione che Vi è stata distribuita, mentre per gli aspetti di natura qualitativa, cercherò di segnalare, sinteticamente, le più importanti linee di tendenza dell'attività della Sezione.

2.1. Prima di affrontare i temi specifici, attinenti alla nostra realtà, vorrei dedicare un po' di attenzione ad alcune considerazioni di carattere generale.

Non si può ignorare, come è stato ricordato in più occasioni, la felice circostanza che il 2011 sia stato un anno di importanti anniversari.

Sono stati infatti celebrati i 150 anni dell'Unità d'Italia, i 180 anni del Consiglio di Stato ed i 40 anni della istituzione dei TAR. E' si è festeggiato, se mi passate quest'espressione scherzosa, il

primo compleanno del Codice del processo amministrativo, che era stato definito da più parti una “tappa storica, una pietra miliare della Giustizia amministrativa”.

Non mi avventurerò nel compito improbo ed al di là della portata di questa cerimonia di tracciare un bilancio di questo primo anno e mezzo di nuova disciplina (il Codice, come è noto, è entrato in vigore il 16 settembre 2010).

E' stato giustamente sottolineato da più parti che il nuovo Codice, in larga misura, ha dato veste normativa a precetti che erano già stati consolidati sul piano giurisprudenziale attraverso l'intervento c. d. pretorio del giudice amministrativo.

Come ha rilevato nella Sua Relazione il Presidente del Consiglio di Stato lo scorso 1° febbraio, partendo dal delicato e fondamentale tema dell'«effettività» della tutela giurisdizionale, richiamata dall'art. 1 del Codice il quale dispone che “La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo” ci si è mossi verso l'obiettivo ulteriore di raggiungere la piena satisfattività della tutela stessa.

In altre parole negli ultimi anni, vi è stato un forte incremento della “qualità” della risposta alle esigenze dei ricorrenti, risposta che non si limita più all'annullamento del provvedimento lesivo, ma si estende al risarcimento del danno e a una cognizione sempre più ampia del rapporto sottostante.

Inoltre si è passati dalla mera tutela dei singoli a quella dell'intera collettività, contribuendo, in tal modo, a divenire un fattore di sviluppo e di competitività, di crescita e di modernizzazione del Paese.

In questa direzione si è volta anche la più recente legislazione che ha introdotto nel nostro ordinamento forme più efficaci di tutela di interessi di portata generale, quali la c.d. *class action* e la legittimazione riconosciuta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad impugnare atti di altre amministrazioni ritenuti lesivi della concorrenza.

Complessivamente ci si muove nel solco dei principi dell'Unione europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), per far sì che l'evoluzione del processo amministrativo verso una tutela sempre più effettiva sia rispondente agli artt. 6 e 13 di detta Convenzione.

Da essi discende conformemente a quanto affermato dalla Corte di Strasburgo, che la decisione finale possa attribuire al ricorrente, in termini ragionevolmente brevi, il bene della vita per il quale ha intrapreso il giudizio. In tal senso appare opportuno richiamare anche in questa occasione la pronuncia della IV Sezione del Consiglio di Stato (n. 1220 del 2 marzo 2010), che assegna alla giurisprudenza il compito di verificare entro quali limiti l'esplicito richiamo ai principi del diritto europeo estenda l'ambito dei poteri del giudice.

2.2. Già era stata segnalata nella Relazione dell'anno scorso l'importanza del superamento contenuto nel nuovo Codice della c.d. “pregiudiziale amministrativa”, e cioè il riconoscimento dell'ammissibilità dell'azione risarcitoria autonoma (art. 30, comma 3, cod.proc.amm.), con la previsione di un termine decadenziale di 120 giorni entro il quale può essere adito il giudice per il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo anche se non si è impugnato o, si è impugnato tardivamente, il provvedimento lesivo, che resta comunque in vita nonostante risulti illegittimo.

La nostra Sezione con la sentenza n. 151 del 25 maggio dello scorso anno, per citare un esempio significativo, ha affrontato questa questione alla luce dell'orientamento espresso dall'Adunanza

plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 3 del 23 marzo 2011 ed ha esaminato la richiesta risarcitoria nonostante l'impugnativa fosse stata ritenuta tardiva. Tuttavia proprio in conformità della citata giurisprudenza il comportamento di parte ricorrente è stato ritenuto contrario a buona fede dal momento che è risultato che una tempestiva reazione avrebbe mitigato o, addirittura, evitato il danno.

La soluzione adottata dal legislatore si è confermata non priva di equilibrio, laddove è riuscita a conciliare gli interessi coinvolti nelle varie controversie e, nel contempo, a risolvere una situazione di indubbio contrasto tra il giudice amministrativo e la Corte regolatrice della giurisdizione.

E' stato, da un lato, rispettato il principio di adire in tempi brevi il giudice amministrativo e, dall'altro lato, è stato consentito il ricorso alla strada risarcitoria anche oltre tale termine, con il solo limite del pregiudizio di non aver usato l'ordinaria diligenza, alla stregua delle regole di diritto comune di cui all'art. 1227 cod.civ.

Nel corso del 2011 si è data applicazione da parte di questa Sezione ad un principio che era già stato individuato dall'Adunanza plenaria con la decisione n. 1 del 2000 e che è stato poi recepito nell'art. 73, comma 3, del nuovo Codice secondo il quale il giudice ha il dovere di indicare alle parti, durante l'udienza, la sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio che potrebbero precludere una decisione nel merito delle questioni dedotte, onde consentire alle difese di controdedurre sul punto. Si tratta, indubbiamente di una significativa garanzia che va nella direzione sia del "giusto processo", sia dell'effettività della tutela giurisdizionale in quanto mira a consentire la pienezza del contraddittorio tra le parti.

2.3. Per quello che concerne il delicato tema dell'arretrato bisogna constatare che nello scorso anno non si è potuto dare attuazione all'art. 16 dell'Allegato 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 il quale prevede l'emanazione di "misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività", per la perdurante presenza di vuoti di organico che non sono stati certamente riempiti in misura adeguata dalla pur essenziale immissione di nuove forze a partire dal 1° febbraio di quest'anno all'esito dell'ultimo concorso per referendario che ha visto l'ingresso in servizio presso i T.A.R. di 16 colleghi.

Ho già avuto modo di svolgere una mia Relazione ed è stato a Genova nel 2006 al TAR per la Liguria su delega dell'allora Presidente, il compianto prof. Renato Vivenzio, figura importante nella storia della magistratura amministrativa, ed anche in quella circostanza ho avuto modo di sottolineare come il dato dominante fosse quello, insieme alla necessità di un ampliamento degli organici del personale sia magistratuale, sia amministrativo, di ricercare sempre più validi sistemi organizzativi in modo da aumentare la produttività con un più razionale impiego dell'esistente.

Al fine di una sempre più efficiente organizzazione dei nostri Tribunali non si può tralasciare il contributo che ha fornito, pur nell'indubbia alternanza di luci e di ombre, l'introduzione, a partire dall'ottobre 2005, del nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa, che va sotto l'acronimo di NSIGA.

Quella innovazione era il primo passo verso l'adeguamento della giustizia amministrativa alle disposizioni di cui al d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123 (regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) il cui scopo finale era quello di consentire, una volta a regime, a tutti gli utenti professionali della giustizia di interloquire direttamente mediante strumenti informatici.

Il principio cardine del processo telematico è stato introdotto dall'art. 2 del citato d.p.r. n. 123/2001 che stabilisce: “è ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile” (ed anche “del processo amministrativo” in forza dell'estensione prevista dall'art. 18 del d.p.r. stesso) “mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento”.

Tale principio è stato poi ripreso dall'art. 136 del nuovo Codice del processo amministrativo dedicato alle “Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici”.

Purtroppo non si è ancora verificato quello che si sperava più di sei anni or sono e cioè che, in un futuro ormai prossimo si potesse arrivare al deposito in giudizio di atti e documenti predisposti in formato elettronico, senza la necessità di produrre il supporto cartaceo degli stessi.

Tuttavia è da auspicare che in attesa della ormai mitica firma digitale, che consentirebbe la pubblicazione a distanza di tutti i provvedimenti, vi sia un pieno rispetto del secondo comma del già citato art. 136 del nuovo Codice secondo il quale: “I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.”

E' una norma che costituisce un grosso contributo alla piena collaborazione tra magistrati e difensori ed il cui scopo è quello di consentire ad entrambi una più facile consultazione di tutto il fascicolo di causa, al fine di un più proficuo svolgimento della loro attività.

2.4. Nel concludere questa prima parte e toccando il tema dei rapporti tra magistrati e difensori, mi pare opportuno “pescare” una vivace citazione tratta da quella miniera di osservazioni e di spunti ispirati, ad un tempo, all'intelligenza giuridica ed al senso dell'umorismo che è “L'elogio dei giudici scritto da un avvocato” di Piero Calamandrei.

La parola “elogio” del titolo è indubbiamente venata da ironia, ma di un'ironia che contiene anche un grande affetto che discende dalla consapevolezza di svolgere pur con ruoli diversi la medesima funzione e di tendere alla stessa meta che, come recitano le ultime solenni parole del libro, “si chiama giustizia”.

D'altro canto l'Autore tende ad ironizzare in ugual misura sia sui giudici sia sugli avvocati, anche se io, in questa sede per ragioni di *fair play* riporterò una citazione arguta e pungente, da toscano verace qual era il Calamandrei, che trattando di un ipotetico dialogo tra due avvocati colpisce inesorabilmente i primi:

“Ricordati che la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice più ama nel discorso dell'avvocato.

- Ed ove non mi riesca essere insieme breve e chiaro, quale delle due doti, per meno scontentare il giudice, sacrificherò?

- Inutile la chiarezza, se il giudice, vinto dalla prolissità si addormenta. Più accetta la brevità, anche se oscura: quando un avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione.”

Il nuovo Codice del processo amministrativo ha ripreso, al di là della citazione umoristica, il concetto della brevità e della chiarezza, all'art. 3 comma secondo il quale dispone che: “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”.

Spero di essermi attenuto anch'io all'aureo principio della brevità e della chiarezza in questa prima parte della relazione.

3. Passando, allora, ad una rapida illustrazione dell'attività svolta dalla Sezione e dello stato del contenzioso all'avvio del nuovo anno giudiziario, il principale dato di ordine quantitativo che viene in rilievo è quello globale, relativo al numero dei ricorsi pervenuti nell'anno 2011 rispetto a quelli evasi nel medesimo arco temporale.

A conferma di un andamento oramai costante a partire dal 1998 in poi (v. tabella n. 1), anche per il 2011 si registra un saldo attivo, seppur minimo (pari a 10 unità) tra ricorsi definiti (542) e ricorsi depositati (532). Va sottolineato che nello scorso anno si è registrato il più alto numero di ricorsi pervenuti nell'arco degli ultimi 10 anni (a parte il 2004) come emerge dalla tabella 6, con la presentazione di 168 ricorsi in più rispetto al 2010.

Ne è derivata una minima diminuzione dell'arretrato, con 1327 ricorsi giacenti a fine 2011 (di cui è possibile vedere l'anno di provenienza nella tabella n. 2), a fronte dei 1337 ricorsi giacenti a fine 2010.

Va notato che l'istituto della c.d. "perenzione quinquennale", ora recepito dall'art. 82 cod.proc.amm., ha fornito risultati minori rispetto allo scorso anno, con l'emanazione nel 2011 di 127 decreti presidenziali di perenzione, indubbio segnale della diminuzione di ricorsi per cui era venuto meno l'interesse alla decisione.

Sussistendo, quindi, un rilevante numero di ricorsi ancora in attesa di decisione, il problema della loro fissazione ai fini della discussione si è rivelato non privo di difficoltà, dovendosi contemperare l'esigenza di por fine a lunghe attese con quella di affrontare sollecitamente quelle cause che per la loro peculiarità (ad esempio quelle corredate da motivate domande di prelievo) o per espressa indicazione della legge debbono essere decise in tempi brevi. Rientrano tra queste ultime le cause in cui vi sia stato l'accoglimento di un'istanza cautelare per le quali vi è l'obbligo ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod.proc.amm. di fissare la data di discussione del ricorso nel merito già in sede di ordinanza cautelare ovvero le cause soggette al rito speciale di cui all'art. 23-*bis* della legge n. 1034 del 1971 (introdotto dall'art. 4 della legge n. 205 del 2000), ora recepito negli artt. 119 e 120 cod.proc.amm. che assegnano una priorità assoluta ai ricorsi in materia di appalti.

Un cenno a parte meritano anche quelli che con un po' di enfasi potremmo chiamare i dati sommersi, cioè quegli elementi che pur non figurando nei numeri di ruolo dei ricorsi e pur non essendo direttamente rilevabili tramite il sistema informatico incidono non solo ai fini meramente statistici, sull'impegno del Tribunale. Mi riferisco ai ricorsi per motivi aggiunti, disciplinati dall'art. 43 cod.proc.amm., nonché ai ricorsi che contengono anche domanda di risarcimento dei danni, in aggiunta alla domanda di annullamento degli atti impugnati, come ora previsto dagli artt. 7 e 30 del nuovo codice.

Il numero dei ricorsi per motivi aggiunti proposti nel 2011 avverso nuovi provvedimenti funzionalmente connessi a quelli già impugnati con l'atto introduttivo della lite ovvero intesi contestare, a mezzo di nuove censure, gli atti già oggetto dell'impugnativa principale è di complessive 87 unità, che vanno sommati ai 532 ricorsi pervenuti.

Sull'effettivo contenzioso pendente incide anche il numero di ricorsi (78 unità, pari al 15% del totale) che, insieme alla domanda di annullamento degli atti impugnati, contengono la domanda di risarcimento dei danni, il cui esame richiede un'autonoma valutazione dei relativi presupposti, nonché l'individuazione dell'«an» e del «quantum» del pregiudizio patrimoniale sofferto.

Venendo ora all'esito dei giudizi di merito e quindi a dati di più facile reperibilità, possiamo constatare che anche nel 2011 si è registrata una prevalenza, pur lieve, delle decisioni di rigetto (140) rispetto a quelle di accoglimento (130).

Va però osservato l'elevato numero (270), comprensivo delle già citate perenzioni, di declaratorie di inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità del ricorso e di estinzione del giudizio per rinuncia o cessazione della materia del contendere (si veda la tabella n. 5, parte B).

Veramente minimo è il numero di sentenze (9) con le quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a conferma di un'ulteriore assimilazione dei principi in tema di riparto delle giurisdizioni.

Anche nel 2011, come già negli anni precedenti, è risultato estremamente limitato il numero delle pronunzie interlocutorie rese nel corso dei giudizi di merito (19) (assunte in forma di ordinanza ai sensi dell'art. 65, comma 2, cod.proc.amm.). Il dato conferma la sostanziale collaborazione delle Amministrazioni resistenti ai fini del tempestivo deposito della documentazione occorrente.

Un numero relativamente ridotto di provvedimenti istruttori, pari a 37 unità, accompagnati o meno dall'adozione di misure interinali, è stato adottato in sede di esame delle istanze cautelari al fine di consentire una delibazione, non eccessivamente sommaria, del requisito del "*fumus boni juris*".

Un ulteriore dato numerico particolarmente importante riguarda la nettissima preponderanza (374 su 532 complessivi, pari al 70 %) dei ricorsi accompagnati da domanda cautelare, a testimonianza del ruolo fondamentale che la tutela cautelare continua ad assumere nell'economia complessiva del processo amministrativo. A fronte di tali richieste sono state emesse, nel corso del 2011, 136 ordinanze di accoglimento e 168 ordinanze di rigetto.

E' del tutto pacifico che la presentazione dell'istanza cautelare consente al ricorrente di accedere immediatamente al Collegio, essendo le relative camere di consiglio fissate con estrema celerità e che, quindi, è anche un modo di dare visibilità al proprio ricorso.

Tuttavia, e qui ripeterò un po' pedantemente un brano dei "Promessi sposi", che mi è caro, bisogna evitare i rischi dai quali ci metteva in guardia l'umorismo manzoniano quando, nel descrivere la scena della folla che si accalcava per veder meglio l'arrivo del gran cancelliere Antonio Ferrer, il Manzoni scriveva:

"E tutti alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte donde s'annunziava l'inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, vedevano né più né meno che se fossero stati tutti con le piante in terra; ma tant'è tutti s'alzavano".

In ogni caso, al di là di ogni facile battuta, è del tutto comprensibile l'esigenza degli avvocati di cercare di avere una prima verifica giudiziale in sede cautelare, con l'emanazione di un'ordinanza o di una sentenza in forma semplificata ed infatti una relevantissima quota dei ricorsi, esattamente 379, pari al 71% del totale dei ricorsi pervenuti nell'anno scorso, ha ottenuto questo risultato.

Non va dimenticato, infine, l'esercizio della tutela cautelare anticipatoria mediante provvedimento monocratico "*inaudita altera parte*", disciplinato dall'art. 56 del nuovo codice. Anche qui prevalgono i provvedimenti di rigetto (32) rispetto a quelli di accoglimento (16); tuttavia l'esito della decisione monocratica non condiziona di per sé quello della sede collegiale dal momento che diverso è il metro di giudizio dei due tipi di provvedimenti, essendo il primo strettamente collegato all'irreparabilità ed irreversibilità degli effetti che il provvedimento impugnato avrebbe nel breve

arco temporale che precede la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare, mentre il secondo ha come parametro il pregiudizio che deve sopportare il ricorrente nell'attesa della decisione di merito.

Passando ora all'argomento della ripartizione per materie omogenee delle cause trattate dalla Sezione debbo rimandare alle tabelle 3, 4 e 5 (la tabella n. 3 indica i ricorsi giacenti al 31 dicembre 2011, la tabella n. 4 quelli depositati nel 2011 e la tabella n. 5 quelli definiti nel 2011).

Mi limito, per brevità, a sottolineare come nel 2011 il primo posto sia passato dalla materia "edilizia e urbanistica", che registra 74 ricorsi depositati e 100 ricorsi definiti alla materia "controversie relative agli extracomunitari" per la quale risultano depositati 222 ricorsi e 150 ricorsi definiti (ivi compresi, naturalmente, come per l'altra materia, i decreti di perenzione).

Un cenno, infine, al dato relativo ai giudizi di appello.

Nel 2011, in particolare, risultano appellate 37 ordinanze cautelari, 19 delle quali sono state confermate, 13 sono state annullate, mentre nei restanti 5 casi si è in attesa di decisione; da questo dato emerge in modo chiaro, che – perché non appellate o perché confermate in secondo grado – la maggior parte delle ordinanze cautelari della Sezione resta invariata fino alla pronuncia di merito.

Per quel che concerne le sentenze, poi, i dati di cui disponiamo ci dicono che nell'anno 2011 sono stati presentati 57 ricorsi in appello (per la maggior parte naturalmente ancora in attesa di decisione, mentre in 13 casi si è respinta la richiesta di misura cautelare o si è rigettato l'appello nel merito e in 15 casi si è sospesa l'efficacia della decisione di primo grado o la si è annullata), con un'ulteriore conferma della contenuta incidenza del giudizio di secondo grado sulle pronunce della Sezione.

A questo punto, ritengo doveroso, al di là di ogni formula di rito, esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli avvocati per il loro contributo al buon andamento del servizio "giustizia amministrativa" ed, in particolare, per la loro correttezza professionale che ha di certo agevolato la Sezione nell'esercizio delle sue funzioni.

Non mi dilungherò, perché ne ho già parlato all'inizio, sull'importanza che tutti collaborino per una piena applicazione dell'art. 136 cod.proc.amm. depositando spontaneamente quel materiale informatico, che è essenziale per il corretto funzionamento del Nuovo Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa.

Uno speciale ringraziamento per l'impegno profuso e il senso di responsabilità costantemente dimostrato va, anche, a tutto il personale amministrativo della Sezione a cominciare dal dott. Osvaldo Carlucci, Segretario Generale presso il TAR Emilia Romagna, che dal 2010 svolge le funzioni di Dirigente stabilmente assegnato alla Sezione.

Consentitemi in questa occasione di nominare tutti gli altri componenti di questo personale, le signore Eleonora Raffaele, Antonella Panico, Roberta Dallara, Filomena Gaudino, i signori Raffaele Lanza (che è andato in pensione nel dicembre del 2011), Roberto Gabelli e Germano Catellani, ai quali vanno aggiunti da più di un anno Maria Pia Allinovi e Carlo Cattaneo, nonché in veste di comandata la dott.ssa Sonia Valente, che cito alla fine perché è arrivata solo nel febbraio di quest'anno, ma che è stata subito coinvolta a pieno regime nella preparazione di questa cerimonia.

Una menzione a parte merita la signora Ivana Bianchi che, pur in pensione da più di un anno, è venuta a darci i suoi preziosi consigli e che, tra l'altro, è l'autrice del bel disegno che rappresenta la nostra aula d'udienza che campeggia sulla copertina anche della Relazione di quest'anno.

A questo punto non mi resta che ringraziare tutti i presenti, per poi dare la parola agli interventi programmati.